

# IL COMMERCIO FRIULANO

NOTIZIARIO QUINDICINALE DELL'UNIONE PROV. FASCISTA DEI COMMERCianti  
DI UDINE

PUBBLICITÀ: Prezzo per mm. di altezza (larghezza una colonna): Commerciali L. 2 il mm. - Finanziari - Necrologie - Concorsi - Asto - Comunicati - Sentenze ecc. L. 4 il mm. - Cronaca L. 3 il mm. - Rivolgere a Bogarelli & Chizzoni, via S. Francesco 1 g. Udine, tel. 9-59 Milano, via Vivaio 10, tel. 70-333

ANNO XXIII - N. 6 - 7

UDINE, 22 APRILE 1944 - Anno XXII E. F.

Sped. in abb. postale II. gruppo

## L'ordinamento del lavoro nell'economia germanica

Dal "Soie" riproduciamo la seguente interessante nota, che sinteticamente illustra l'organizzazione del lavoro nelle varie branche della produzione nell'economia germanica:

« Agli effetti della disciplina della produzione il sistema nazionalsocialista ha organizzato le varie branche della produzione con criteri diversi secondo l'interesse più o meno immediato ad essere riconosciuto. Si distinguono:

1) organizzazione industriale e dei trasporti; 2) organizzazione dell'agricoltura; 3) organizzazione delle attività culturali.

L'organizzazione industriale è divisa in sei gruppi nazionali (Reichsgruppen): industria, artigiano, commercio, banche, assicurazione, energia.

L'organizzazione dell'economia industriale è disposta in generale dal Ministero dell'Economia; per quanto riguarda però l'artigianato, di concerto con il Ministero del Lavoro: la organizzazione della industria dei trasporti dal Ministero delle Comunicazioni.

Dal punto di vista professionale, la legge prescrive che i gruppi nazionali dell'economia industriale, artigianale, commerciale, si ramifichino in gruppi economici (Mirtschaftsgruppen), i quali, secondo il bisogno, si ripartiscono in gruppi di categoria (Fachuntergruppen).

I gruppi economici dell'industria in particolare sono riuniti in sette gruppi principali (Hauptgruppen I-VII) che assicurano il collegamento nei riguardi del gruppo nazionale, ossia:

1) miniere e metallurgia; 2) industrie meccaniche; 3) industrie del ferro e dei metalli; 4) materiali da costruzione; 5) industrie chimiche, olii e carta; 6) industrie tessili, cuoiami e pelli; 7) industrie alimentari.

La competenza dei gruppi principali si limita alle sole questioni personali e di amministrazione interna.

Dal punto di vista territoriale, la legge dispone che l'economia industriale artigianale e commerciale sia organizzata in distretti economici (Wirtschaftsbezirke) i quali, secondo il bisogno, si suddividono in sezioni circondariali o locali. L'organizzazione distrettuale può pure suddividersi anch'essa, secondo il bisogno, in gruppi economici, gruppi di categoria, sottogruppi di categoria.

Per le sottostutture professionali e territoriali è lasciata praticamente ampia libertà (tuttavia con le sanzioni del Ministro dell'Economia) ai gruppi stessi.

Per quanto concerne i trasporti, il decreto 25 settembre 1934 dispone che i gruppi nazionali si suddividano direttamente in gruppi di categoria e sottogruppi di categoria, i quali, secondo il bisogno, possono essere suddivisi per distretti economici per zone inferiori.

Il collegamento tra i vari gruppi territoriali alle singole organizzazioni dell'economia industriale, artigianale e commerciale, è rispettivamente assicurato alla base delle Camere dell'Industria e del Commercio

(Industrie und Handels Kammern), che agiscono nella sfera di un circondario o di una località.

Nella maggiore sfera di un distretto economico (Wirtschaftsbezirk), il collegamento complessivo è assicurato dalle Camere dell'Economia (Wirtschaftskammern), che sono appunto costituite dai gruppi territoriali dell'economia, e dalle Camere dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato di ogni distretto.

I gruppi e organi di vario grado che formano l'organizzazione dell'Economia sono dotati di personalità giuridica. E' affidata ad essi la rappresentanza esclusiva della categoria e delle categorie, nell'ambito della sfera territoriale per cui sono costituiti.

L'appartenenza ai rispettivi gruppi dell'organizzazione è obbligatoria per tutte le aziende e gli imprenditori attivi nelle varie branche.

Compiti dei gruppi: tenere informati i propri membri su tutto ciò che concerne il campo tecnico ed economico e assisterli allo scopo di migliorare il rendimento; assisterli in materia cartellistica, senza peraltro dettare norme per la regolamentazione del mercato; trattare le questioni di politica fiscale, di economia bellica, difesa antiaerea e le questioni inerenti tariffe di trasporto e tutte le altre questioni di politica sociale ed economica; dare incremento agli istituti scien-

tifici e scolastici di utilità per i relativi rami di produzione; pareri in campo della propria competenza; collaborare alla istruzione professionale e alla organizzazione di fiere ed esposizioni. Tutte le petizioni rivolte dalle singole ditte al Ministero dell'Economia devono essere anzitutto notificate al Gruppo o alla Camera dell'Economia competenti.

Particolari, vasti compiti specifici sono stati attribuiti ai Gruppi dell'economia nel quadro del piano quadriennale.

Nel campo dell'economia aziendale tra l'altro, è assegnato ai gruppi il compito di dettare norme ai propri membri in materia contabile, in vista di aumentare il rendimento delle aziende, realizzando una riduzione dei costi e dei prezzi. Sono deferiti ai Gruppi lo studio dei problemi di unificazione, la fissazione di norme per il calcolo dei costi, l'analisi del mercato e la compilazione di statistiche in collegamento con l'Istituto di statistica del Reich.

Per la tutela dell'onore della categoria vi sono anche qui i Tribunali d'onore (distrettuali e in seconda ed ultima istanza il Tribunale dell'onore dell'economia tedesca).

A stabilire il collegamento necessario tra l'ordinamento del lavoro e l'ordinamento dell'economia, provvede l'accordo di Lipsia con la istituzione dei Consigli distrettuali del lavoro e dell'economia ed il Consiglio nazionale del lavoro.

## Collocamento mutilati ed invalidi di guerra

E' stato rilevato che, nonostante l'assidua e valida assistenza della competente Associazione Nazionale, il problema del collocamento degli invalidi si è notevolmente aggravato.

Infatti: sono in gran parte privi di occupazione i nuovi mutilati usciti dagli Ospedali e dai Centri, particolarmente quelli delle provincie invase che, dimessi dai luoghi di cura, si trovano nella impossibilità di raggiungere le proprie famiglie; ed è sempre in aumento la disoccupazione dei vecchi mutilati, i quali vengono dimessi dai posti che occupavano per riduzione di personale o per cessazione delle aziende.

Nell'intento di migliorare tale situazione, si invitano le aziende commerciali ad osservare la legge sul collocamento degli invalidi (legge 21 agosto 1921 n. 1312 e successivo regolamento approvato con R. D. 29 gennaio 1922 n. 92) con spirito di comprensione e con larghezza di vedute, specialmente mediante sostituzione del personale straordinario ed avvertendo con una aliquota di mutilati della guerra in atto.

## Rapporto di "deposito", e di "lavorazione", Mezzo di prova

A soluzione di analoghi quesiti formulati circa il mezzo di prova da fornire ai fini dei rapporti di "deposito" e di "lavorazione" regolati al Titolo III, capo V e VI, del regolamento per l'esecuzione della legge 19 giugno 1940, n. 762, essendo venuto meno l'obbligo della tenuta del copia lettere con la entrata in vigore del nuovo codice civile e non risultando i detti rapporti specificamente contemplati dall'art. 14 del decreto-legge 3 giugno 1943, n. 452, il Ministero delle Finanze

con determinazione 27 febbraio 1944 n. 31699 ha dichiarato quanto segue:

Premettesi al riguardo che pur non essendo specificatamente contemplati i due predetti rapporti di "deposito" e di "lavorazione" dalle nuove norme legislative che disciplinano la prova nei passaggi di merci per il tramite di ausiliari ed intermediari del commercio, sta però in fatto che trattasi sempre di rapporti che hanno tra di loro una certa evidente affinità.

Ciò stante, al fine di rendere uniforme il sistema di prova ormai accolto con la citata disposizione di legge per quanto si riferisce agli atti economici posti in essere a mezzo di ausiliari ed intermediari del commercio, si ammette che anche nei rapporti di "deposito" e di "lavorazione" la prova possa essere fornita nei modi specificati dall'art. 14 del decreto - legge 3 giugno 1943, n. 452.

Per quanto concerne il passato e più precisamente per quanto si riferisce ai rapporti di "deposito" e di "lavorazione" posti in essere nel periodo intercedente tra la data di entrata in vigore del nuovo codice civile e la data della presente circolare, le ditte interessate, abbiano o meno cessato di tenere il libro copia lettere, dovranno regolarizzare la loro posizione entro il termine massimo del 30 aprile 1944 sottoponendo le lettere di incarico alla formalità della registrazione gratuita presso l'Ufficio del registro nella cui circoscrizione hanno la propria sede.

**ABBONATEVI al COMMERCIO FRIULANO**

## L'imposta di Ricchezza Mobile sulle indennità di licenziamento

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1944-XXII n. 64 - Modificazioni dell'art. 3 del decreto legge 30 gennaio 1933 n. 18 concernente la riscossione della imposta di ricchezza mobile dovuta sulle indennità di licenziamento.

IL MINISTRO delle FINANZE Ritenuta l'urgente ed indifferibile necessità, in dipendenza dell'attuale situazione di modificare l'articolo 3 del Decreto legge 30 gennaio 1933, n. 18 per quanto concerne la riscossione della imposta di ricchezza mobile dovuta sulle indennità di licenziamento;

Visto il Decreto del Duce del Fascismo, Capo della Repubblica Sociale Italiana, in data 8 ottobre 1943, riguardante la sfera di competenza e di funzionamento degli organi di governo;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'imposta di ricchezza mobile approvato con Decreto 24 agosto 1877, n. 4021 e successive modificazioni;

DECRETA:

Art. 1. — In deroga alla disposizione contenuta nell'art. 3 del Decreto legge 30 gennaio 1933, n. 18, convertito nella legge 5 giugno 1933, n. 683, gli Enti, le Società e le persone ivi indicate che eseguano a decorrere dal 1. gennaio 1944 il pagamento della indennità dovuta al proprio personale in dipendenza della risoluzione del rapporto di lavoro sono tenuti a presentare entro i primi dieci giorni di ciascun mese la dichiarazione delle somme pagate a tale titolo durante il mese precedente.

Gli Uffici delle imposte iscrivono in ruolo straordinario riscuotibile in una soluzione, l'imposta relativa; per gli Enti ammessi al versamento diretto dell'imposta in Tesoreria, gli Uffici stessi provvedono subito alla liquidazione del carico d'imposta da versarsi entro dieci giorni dalla comunicazione della liquidazione medesima.

Ai fini dell'iscrizione provvisoria dei redditi delle categorie C/2 o D, non si tiene conto dei redditi rappresentati dalle indennità contemplate al primo comma del presente articolo.

Art. 2. — Per le indennità corrisposte nell'anno 1943 la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 gennaio 1944, la liquidazione, la iscrizione a ruolo ed il pagamento delle imposte relative avvengono nei modi e nei termini fissati nel precedente articolo.

Nel procedere alla liquidazione di conguaglio per l'anno 1943 in base alla dichiarazione di tutti i redditi di rivalda da presentarsi ai sensi dell'art. 3 del Decreto legge 30 gennaio 1933, n. 18, gli uffici tengono conto dell'imposta già accertata a mente del presente articolo.

Art. 3. — Le infrazioni alle disposizioni del presente decreto sono punite a norma dell'art. 4 del decreto legge 30 gennaio 1933 n. 18.

Il presente Decreto che sarà trasmesso alla Corte dei Conti per la registrazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale d'Italia e inserito, munito del sigillo di Stato, nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti entrerà in vigore salvo quando è in esso diversamente disposto, nel giorno della pubblicazione e sarà sottoposto alla ratifica del Consiglio dei Ministri.

Brescia, 23 gennaio 1944-XXII.

Il Ministro: PELLEGRINI V. Il Guardasigilli: PISENTI

Registrato alla Corte dei Conti, addì 10 marzo 1944-XXII, Atti Minist. di Governo, registro 2, foglio n. 83.

## La costituzione in Udine di un Consorzio Provinciale fra i grossisti di tessuti e di prodotti dell'abbigliamento

In seguito ad invito del Superiore Comando della Zona di operazioni del Litorale Adriatico, le Ditte Grossiste di tessuti e di prodotti dell'abbigliamento della provincia di Udine, al pari delle ditte delle altre provincie del Litorale, si riuniscono in Consorzio al fine di meglio disciplinare l'approvvigionamento e la distribuzione dei prodotti tessili e di abbigliamento nell'ambito della provincia.

Pertanto lo scopo del Consorzio è l'acquisto all'ingrosso e la rivendita ai dettaglianti dei prodotti summenzionati, sia in proprio che in veste di commissionaria; e più particolarmente: a) il ritiro delle merci tessili e di abbigliamento per il fabbisogno della provincia di Udine in base alle richieste di consumo ed alle disponibilità disposte dal Superiore Comando della zona di operazioni del Litorale Adriatico; b) la distribuzione mediante assegnazioni ai singoli commercianti al dettaglio della provincia, sotto la sorveglianza del Consiglio Provinciale dell'economia; c) il mantenimento di speciali riserve per i fabbisogni urgenti; d) la

distribuzione per i lavoratori, specie dell'industria. Sono escluse dal commercio oggetto del consorzio le merci di lusso.

Il predetto consorzio venne costituito il giorno 4 aprile con rogito Notaio Cavalieri di Udine, assumendo la veste giuridica della società a responsabilità limitata, avente un capitale sociale di lire 956.000 divise in quote da L. 1000 conferite dai soci in base ad assegnazione determinata in proporzione alle vendite effettuate da ciascuna ditta nell'anno 1939.

La durata è stabilita fino al 31 dicembre 1945 e la sede è in Udine, via Zanon N. 6.

L'amministrazione del consorzio è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di N. 6 membri nominati nelle persone dei signori: Gino Marchi; dott. Giovanni Battista Spezzotti; cav. Ugo Camavitto; Luigi Agnola; dott. Job Ferruccio; Benedetti Cirillo.

Presidente il sig. Agnola Luigi e Vice Presidente il sig. cav. Ugo Camavitto.

Gli utili vengono ripartiti ai soci in base alle quote di capitale conferite.

## La Cassa di Risparmio eroga un milione di beneficenza sul bilancio dell'anno 1943

Il Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio di Udine riunitosi il 30 marzo sotto la presidenza del co. Arbeno d'Attimis e con l'intervento dei Sindaci, sentita la esauriente relazione del Direttore dott. Aldo Mozzi ed esaminate le singole voci, approvò il Bilancio dell'Esercizio 1943.

Dell'utile netto, accertato in Lire 3.264.696,18, furono assegnate Lire 990.775,10 per erogazioni a scopi di beneficenza e di pubblica utilità, mentre il resto fu destinato all'accrescimento del patrimonio il quale pertanto, compresi i fondi di riserva speciali, viene complessivamente ad ammontare, al 31 dicembre 1943 alla cifra di L. 39.494.470.

Anche nei tempi difficili di questa guerra l'amministrazione del nostro massimo Istituto si è rivelata improntata alla più oculata prudenza economica e, nel mentre ha dimostrato di tutelare le classi risparmiatrici del Friuli lavoratore, ha permesso di potenziare il patrimonio e — quel che conta — di erogare ad opere di beneficenza e di pubblica utilità la cospicua somma di circa un milione. E' quindi con il più vivo compiacimento che questo foglio segnala gli estremi del bilancio della Cassa aditandoli all'attenzione dei lettori.

## Invio di libri ai connazionali in Germania

Il Ministero della Cultura Popolare, accogliendo un desiderio espresso dai lavoratori italiani in Germania e dai Militari colà residenti, si è reso promotore di una raccolta di libri da inviare a quei nostri connazionali.

Dato il numero notevole dei Camerati che attendono quest'atto di solidarietà, invitiamo i dirigenti dei nostri Sindacati a volersi personalmente interessare presso tutti i commercianti associati perchè mettano a disposizione del Ministero il maggior numero di volumi; essi potranno attingere anche ai libri che da tempo hanno nelle loro aziende, ma

naturalmente con quella sensibilità politica, morale e culturale che loro non difetta così da trovare sempre pubblicazioni idonee.

In generale dovranno essere libri di letteratura amena, romanzi, biografie, storia romanzata, viaggi, racconti di guerra, libri di divulgazione politica e sociale, curiosità storiche o anche scientifiche, o manuali tecnici che possono riuscire graditi ai nostri operai, e quant'altro possa riuscire allo scopo.

I libri dovranno essere inviati al Ministero della Cultura Popolare, Div. III, Dir. Gen. Stampa Italiana, P. C. 361. Nell'interno del pacco dovrà essere ben visibile la dicitura: « Per i connazionali in Germania ».

## Lavoratori richiamati alle armi e rientrati in servizio

Il Ministero dell'Economia Corporativa ha recentemente richiamato l'attenzione della Confederazione sulla posizione dei lavoratori richiamati alle armi e rientrati in servizio civile, nei confronti dei licenziamenti.

Qualora una azienda — ha detto il nostro Ministero — sia costretta a licenziare del personale, dovrà essere applicato il principio di mantenere in servizio tutti i richiamati alle armi che hanno ripreso il posto di lavoro in seguito a regolare congedamento da parte delle Autorità Militari. Qualora ciò non fosse compatibile con i bisogni dell'azienda, dovranno essere licenziati per ultimi coloro che possono dimostrare di avere effettivamente partecipato alle operazioni di guerra nonché quelli che, avendo carichi familiari, in caso di forzata disoccupazione si troverebbero in difficili condizioni economiche.

**Agli abbonati e lettori**  
Il presente numero esce in ritardo a causa della limitazione di energia elettrica che non ha permesso il normale lavoro di composizione e stampa del giornale.

# Le nuove norme per la compilazione del bilancio delle Società per azioni e a responsabilità limitata

Avvicinandosi il termine per la convocazione delle Assemblee delle società per azioni per l'approvazione del bilancio sociale relativo all'esercizio 1943, riteniamo utile pubblicare le norme raccolte, per opportuna guida dei nostri lettori, sulla scorta delle disposizioni del nuovo codice civile, di quelle per la sua attuazione e di altre leggi speciali per quanto riguarda la formazione dei bilanci e per la compilazione delle relazioni del Consiglio di amministrazione e del Collegio sindacale.

Com'è noto, in base all'art. 200 delle Disposizioni per l'attuazione del nuovo Codice civile, le norme relative alla tenuta delle scritture contabili e alla relazione del bilancio per le società soggette a registrazione sono entrate in vigore a partire dal 1. gennaio 1943.

### Redazione del bilancio.

In ottemperanza alle disposizioni del nuovo codice, gli Amministratori sono tenuti a redigere il bilancio di esercizio, col conto dei profitti e delle perdite, dal quale devono risultare con chiarezza e precisione la situazione patrimoniale della società e gli utili conseguiti o le perdite sofferte.

Il bilancio deve inoltre essere corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale (art. 2423 C.C.).

### Contenuto del bilancio.

L'art. 2424 prescrive che il bilancio deve indicare distintamente nel loro importo complessivo:

- a) Nell'attivo:
  - 1) i crediti verso i soci per i versamenti ancora dovuti;
  - 2) gli immobili;
  - 3) gli impianti e il macchinario;
  - 4) i diritti di brevetto industriale e i diritti di utilizzazione delle opere dell'ingegno;
  - 5) le concessioni, i marchi di fabbrica e l'avviamento;
  - 6) i mobili;
  - 7) le scorte di materie prime e le merci;
  - 8) il denaro ed i valori esistenti in cassa;
  - 9) i titoli di credito a reddito fisso;
  - 10) le partecipazioni, indicando distintamente le azioni proprie acquistate a norma dell'art. 2357;
  - 11) i crediti verso la clientela;
  - 12) i crediti verso società collegate;
  - 13) gli altri crediti.
- b) Nel passivo:
  - 1) il capitale sociale al suo valore nominale, distinguendo l'importo delle azioni ordinarie da quello delle altre categorie di azioni;
  - 2) la riserva legale;
  - 3) le riserve statutarie e facoltative;
  - 4) i fondi di ammortamento, di rinnovamento e di copertura contro il rischio di svalutazione dei beni;
  - 5) i fondi accantonati per indennità di anzianità o di quiescenza del personale dipendente;
  - 6) i debiti con garanzia reale;
  - 7) i debiti verso fornitori;
  - 8) i debiti verso banche ed altri sovventori;
  - 9) i debiti verso società collegate;
  - 10) le obbligazioni emesse e non ancora estinte;
  - 11) gli altri debiti della società.

### Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel Bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati col Collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'Assemblea.

### Valore di avviamento.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento dev'essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli Amministratori e dei Sindaci (art. 2427 C.C.).

### Riserva legale.

Salvo sempre le disposizioni delle leggi speciali, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente (art. 2428 C.C.).

### Fondi di indennità e di quiescenza.

Quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative, i fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli Amministratori.

### Danni di guerra.

Per la valutazione dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra, l'art. 2 del R.D.L. 11 febbraio 1943, n. 79, precisa che i beni immobili o mobili delle società danneggiati o distrutti in conseguenza di eventi di guerra per i quali la Società abbia diritto al risarcimento dei danni di guerra possono essere valutati in bilancio, fino a quando non sia determinato l'ammontare del credito spettante alla Società per tale risarcimento, nell'ammontare risultante dall'ultimo bilancio anteriore all'evento di guerra, al netto delle ordinarie quote di deperimento e di consumo.

Nelle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale all'Assemblea deve essere fatta speciale menzione dei beni immobili e mobili

valutati a sensi del comma precedente.

Per concludere, gli Amministratori, in ottemperanza al disposto dell'art. 2435 C.C., sono tassativamente tenuti a depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale, nonché dal verbale dell'Assemblea.

### Convocazione dell'Assemblea.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è fissato dal nuovo Codice in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre il vecchio codice prescriveva un termine di tre mesi.

### Publicazione del bilancio.

Per concludere, gli Amministratori, in ottemperanza al disposto dell'art. 2435 C.C., sono tassativamente tenuti a depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale, nonché dal verbale dell'Assemblea.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è fissato dal nuovo Codice in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre il vecchio codice prescriveva un termine di tre mesi.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli Amministratori ed il Collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'Assemblea.

### Partite relative a più esercizi.

Per quanto concerne le partite relative a più esercizi, l'art. 2426 C.C. sancisce che le spese di impianto e di ampliamento che non trovano contropartite nella parte attiva indicata nell'art. 2427 possono estinguersi, col consenso del Collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore ai cinque anni.

Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel Bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati col Collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'Assemblea.

### Valore di avviamento.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento dev'essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli Amministratori e dei Sindaci (art. 2427 C.C.).

### Riserva legale.

Salvo sempre le disposizioni delle leggi speciali, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente (art. 2428 C.C.).

### Fondi di indennità e di quiescenza.

Quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative, i fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli Amministratori.

### Danni di guerra.

Per la valutazione dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra, l'art. 2 del R.D.L. 11 febbraio 1943, n. 79, precisa che i beni immobili o mobili delle società danneggiati o distrutti in conseguenza di eventi di guerra per i quali la Società abbia diritto al risarcimento dei danni di guerra possono essere valutati in bilancio, fino a quando non sia determinato l'ammontare del credito spettante alla Società per tale risarcimento, nell'ammontare risultante dall'ultimo bilancio anteriore all'evento di guerra, al netto delle ordinarie quote di deperimento e di consumo.

Nelle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale all'Assemblea deve essere fatta speciale menzione dei beni immobili e mobili

valutati a sensi del comma precedente.

### Publicazione del bilancio.

Per concludere, gli Amministratori, in ottemperanza al disposto dell'art. 2435 C.C., sono tassativamente tenuti a depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale, nonché dal verbale dell'Assemblea.

### Convocazione dell'Assemblea.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è fissato dal nuovo Codice in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre il vecchio codice prescriveva un termine di tre mesi.

### Publicazione del bilancio.

Per concludere, gli Amministratori, in ottemperanza al disposto dell'art. 2435 C.C., sono tassativamente tenuti a depositare presso l'Ufficio del registro delle imprese, entro trenta giorni dall'approvazione, una copia del bilancio, corredata dalle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale, nonché dal verbale dell'Assemblea.

Il termine per la convocazione dell'Assemblea per l'approvazione del bilancio è fissato dal nuovo Codice in quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, mentre il vecchio codice prescriveva un termine di tre mesi.

Se speciali ragioni richiedono una deroga alle norme di questo articolo, gli Amministratori ed il Collegio sindacale devono indicare e giustificare le singole deroghe nelle loro relazioni all'Assemblea.

### Partite relative a più esercizi.

Per quanto concerne le partite relative a più esercizi, l'art. 2426 C.C. sancisce che le spese di impianto e di ampliamento che non trovano contropartite nella parte attiva indicata nell'art. 2427 possono estinguersi, col consenso del Collegio sindacale, mediante ammortamenti annuali entro un periodo non superiore ai cinque anni.

Salvo le disposizioni delle leggi speciali, i criteri per l'iscrizione nel Bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi devono essere concordati col Collegio sindacale, il quale ne deve dare notizia nella sua relazione all'Assemblea.

### Valore di avviamento.

L'avviamento può essere iscritto nell'attivo del bilancio soltanto quando è stata pagata una somma a tale titolo nell'acquisto dell'azienda alla quale si riferisce, e per un importo non superiore al prezzo pagato.

Il valore di avviamento dev'essere ammortizzato nei successivi esercizi, secondo il prudente apprezzamento degli Amministratori e dei Sindaci (art. 2427 C.C.).

### Riserva legale.

Salvo sempre le disposizioni delle leggi speciali, dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi, per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.

Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente (art. 2428 C.C.).

### Fondi di indennità e di quiescenza.

Quando la società non abbia provveduto alla costituzione di casse di previdenza o ad altre forme assicurative, i fondi per indennità di anzianità o di quiescenza dei dipendenti devono essere accantonati gradualmente in misura adeguata, stabilita dagli Amministratori.

### Danni di guerra.

Per la valutazione dei beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra, l'art. 2 del R.D.L. 11 febbraio 1943, n. 79, precisa che i beni immobili o mobili delle società danneggiati o distrutti in conseguenza di eventi di guerra per i quali la Società abbia diritto al risarcimento dei danni di guerra possono essere valutati in bilancio, fino a quando non sia determinato l'ammontare del credito spettante alla Società per tale risarcimento, nell'ammontare risultante dall'ultimo bilancio anteriore all'evento di guerra, al netto delle ordinarie quote di deperimento e di consumo.

Nelle relazioni degli Amministratori e del Collegio sindacale all'Assemblea deve essere fatta speciale menzione dei beni immobili e mobili

## Indennità di presenza Imposta di R. M. Cat. C 2

Si rammenta nuovamente alle aziende interessate che l'indennità di presenza istituita a favore di tutti i lavoratori dal 21 aprile 1943-XXI, non concorre a formare il minimo imponibile delle mercedi operaie, con la conseguenza che esse sono soggette all'imposta di R. M. e al contributo straordinario del 2 per cento a favore delle famiglie dei richiamati, solo se percepite da operai il cui salario ordinario indipendentemente dalla corresponsione di dette indennità, sia rispettivamente assoggettabile all'uno o all'altro tributo.

Per gli impiegati le indennità di presenza sono sempre soggette all'imposta mobiliare di cat. C 2.

# Relazioni dei Consigli di amministrazione delle Società per azioni ed a responsabilità limitata

Riportiamo le nuove norme che regolano la relazione dei Consigli di amministrazione e dei Collegi sindacali delle Società per azioni ed a responsabilità limitata.

## Relazione del Consiglio di amministrazione

A' sensi dell'art. 2423 del Codice civile, il bilancio delle società deve essere corredato da una relazione degli Amministratori sull'andamento della gestione sociale.

A' sensi dell'art. 2425, nella relazione che gli Amministratori e i Sindaci devono presentare all'Assemblea devono essere indicate e giustificate le singole deroghe eventualmente disposte per speciali ragioni alle norme sancite dall'articolo stesso sui criteri di valutazione delle attività e passività in bilancio.

In ottemperanza al disposto dell'art. 2 del R. D. 11 febbraio 1943, n. 79, qualora nel bilancio sociale siano compresi beni distrutti o danneggiati in conseguenza di eventi di guerra, nella relazione che amministratori e sindaci devono presentare all'Assemblea deve essere fatta menzione dei beni mobili e immobili valutati a sensi dell'articolo stesso.

E' da tener presente che la relazione del Consiglio dev'essere comunicata col bilancio e i documenti giustificativi al Collegio sindacale almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve appiavarsi. Bilancio e relazione del Consiglio, unitamente alla relazione dei Sindaci, dovranno essere depositati nella sede della Società durante i quindici giorni che precedono l'Assemblea, affinché i soci possano prenderne visione (art. 2432 C.C.).

## Relazione del Collegio sindacale

A' sensi dell'art. 2432 del Codice civile il Collegio sindacale deve:

- 1) riferire all'Assemblea sui risultati dell'esercizio sociale;
- 2) riferire all'Assemblea sulla tenuta della contabilità;
- 3) fare le osservazioni e le proposte in ordine al bilancio ed alla sua approvazione.

In ottemperanza all'art. 2425 del Codice civile deve inoltre segnalare nella relazione i criteri seguiti dagli Amministratori per la valutazione delle azioni e dei titoli a reddito fisso, e in omaggio all'art. 2426 deve dare notizia nella relazione stessa dei criteri seguiti per l'iscrizione nel bilancio dei ratei attivi e passivi e dei risconti contabili attivi e passivi concordati fra il Consiglio di amministrazione e il Collegio sindacale.

Qualora una speciale ragione richiedesse una deroga alle norme sui criteri di valutazione dettate dall'art. 2425 C. C., il Collegio sindacale deve nella relazione all'Assemblea indicare e giustificare le singole deroghe. In tale relazione dovrà altresì farsi cenno che il Collegio sindacale deve nella relazione all'Assemblea indicare e giustificare le singole deroghe. In tale relazione dovrà altresì farsi cenno che il Collegio sindacale ha provveduto ai controlli, accertamenti e verifiche di cui all'art. 2403 C. C. il quale dispone:

«Il Collegio sindacale deve controllare l'amministrazione della società, vigilare sull'osservanza della

legge e dell'atto costitutivo, ed accertare la regolare tenuta della contabilità sociale, la corrispondenza del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite alle risultanze dei libri e delle scritture contabili, e l'osservanza delle norme stabilite dall'art. 2425 per la valutazione del patrimonio sociale.

Il Collegio sindacale deve altresì accertare almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà sociale o ricevuti dalla Società in pegno, cauzione o custodia».

E' da tener presente infine quanto più sopra detto per la valutazione in bilancio dei beni mobili o immobili danneggiati o distrutti in conseguenza di evento di guerra. In forza dell'art. 2, secondo comma, del Decreto 11 febbraio 1943, n. 79, sopra riportato, nelle relazioni del Collegio sindacale all'Assemblea deve esser fatta speciale menzione dei beni immobili valutati a sensi del primo comma dell'articolo stesso.

Come più sopra detto, il bilancio deve essere comunicato dagli Amministratori, al Collegio sindacale, con la relazione e i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'Assemblea che deve approvarlo.

## IMPOSTA SULL'ENTRATA

### Commercio delle uova

L'imposta sull'entrate derivanti da commercio delle uova si corrisponde, come è noto, in quota fissa all'atto dell'immissione in consumo, inteso questo come acquisto da parte dei dettaglianti od esercenti (trattorie, pasticcerie, ecc.) restando esenti tutti gli scambi anteriori a tale atto e soggette ad imposta, nei modi stabiliti dagli accordi sindacali (abbonamento), le vendite al minuto.

In relazione ai nuovi prezzi delle uova, il Ministero delle Finan-

Il negozio può essere il luogo dove gli affanni si placano, e può diventare la sede nella quale ogni contrarietà viene escasperata. TUTTO DIPENDE DAL TATTO DI CHI STA AL BANCO.

ze, con provvedimento 26 febbraio 1944 n. 33170 serv. II, ha elevato la quota fissa già in vigore per il 1943 a lire 1 per il periodo relativo ai mesi di gennaio e febbraio 1944 ed a Lire 1,40 a decorrere dal 1. marzo 1944.

Gli interessati dovranno regolarizzare i documenti finora emessi, mediante corresponsione della differenza d'imposta, entro il 30 aprile 1944 senza conseguenze penali.

Giusta la circolare ministeriale 2 luglio 1943 n. 65390 (paragrafo 1, lett. A n. 2) la predetta quota fissa è comprensiva dell'addizionale straordinaria di guerra dovuta tanto per l'acquisto quanto per la vendita delle uova.

# PREZZI MASSIMI dei pasti a prezzo fisso e del rancio unico

Ricordiamo agli esercenti ristoranti e trattorie che i prezzi dei pasti attualmente in vigore sono i seguenti:

## PASTI A PREZZO FISSO

Categoria del locale	Prezzo al netto delle spese	Spese generali	PREZZO TOTALE	Detrazione per le vivande non consumate			Percentuale di servizio	Sconto agli abbonati
				Minestra	Pietanza	Frutta		
1.a	22.—	8.—	30.—	4.—	14.—	4.—	130%	120%
2.a	19.—	6.—	25.—	3.50	12.—	3.50	120%	110%
3.a	14.—	4.—	18.—	3.—	9.—	2.—	110%	100%
4.a	12.—	3.—	15.—	2.50	8.—	1.50	100%	100%
4.a per la sola minestra	2.50	1.—	3.50	—	—	—	—	—

Per la somministrazione di gina di qualità pregiata (fagiano, pernice, quaglia, beccaccino, camiccio, cervo, ecc.), sono consentite le seguenti maggiorazioni: I. o II. categ. L. 15 - III. categ. L. 12 - IV. categ. L. 10.

## RANCIO UNICO

1.a	19.—	8.—	27.—	3.60	12.60	3.60	130%	120%
2.a	17.—	6.—	23.—	3.15	10.80	3.15	120%	110%
3.a	13.—	4.—	17.—	2.70	8.10	1.80	110%	100%
4.a	11.—	3.—	14.—	2.25	7.20	1.35	100%	100%
4.a per la sola minestra	2.50	1.—	3.50	—	—	—	—	—

## DISPOSIZIONI GENERALI

1. - Nei prezzi non è compreso l'importo delle bevande e la percentuale di servizio. Il prezzo del vino è fissato con separato listino.

2. - Ogni esercizio dovrà esporre all'esterno e all'interno dei locali apposita lista del giorno stampata a cura dell'Unione Fascista dei Commercianti.

3. - Ogni esercizio ha l'obbligo di tenere ben visibile, tanto all'interno che all'esterno dell'esercizio, il presente listino nonchè il cartello indicante la categoria alla quale l'esercizio stesso appartiene.

4. - La composizione « pasto a prezzo fisso » è stabilita nel modo seguente: Minestra, pietanza con contorno di verdura o legumi, porzione di frutta o formaggio.

La pietanza è costituita da porzione di carne, o di pesce, o di un uovo, o di salumi, con contorno; ovvero da porzione di legumi e verdura.

In luogo della minestra, della pietanza con contorno o della frutta, può essere consumata una porzione di formaggio.

5. - La composizione del « rancio unico » è stabilita nel modo seguente: minestra, porzione di legumi o verdura, porzione di frutta o formaggio con esclusione della somministrazione di carne di qualsiasi genere e varietà, di pesce, di uova.

6. - E' vietata la somministrazione di antipasti o sopra porzioni o altri piatti oltre a quelli fissati; minestre confezionate con uova quale « stracciatella », « pavesi » ed altre consimili; olio e burro ed altri grassi serviti a parte; dolci di qualsiasi genere.

7. - E' vietata la somministrazione di:

- a) Coniglio, cacciagione, selvaggina, pollame, uova, frattaglia e pesce nel pasto serale del martedì, giovedì e sabato.

Con l'occasione invitiamo gli esercenti che non l'avessero ancora fatto a ritirare presso l'Unione il listino prezzi e la lista del giorno che debbono essere esposte in ogni locale.

## Commercianti!

Ricordate che le sofferenze del popolo che lavora sono il fermento dell'odio. Sta a voi, alla vostra comprensione, attenuare qualche sofferenza. Siate pazienti col pubblico, e generosi con chi nulla possiede.



## Registro delle Ditte

### RUBRICA DEI QUESITI

#### Nuove iscrizioni

- 35584 - Agazzi Alessandro - Udine, piazzetta Antonini N. 4 - Commercio dolciumi all'ingrosso e al minuto.
- 35576 - Albor (società di fatto) - Udine, via Tiberio Deciani, 20 - Fabbrica carrozzine per bambini.
- 35580 - Cancellieri Giovanni - Udine, via Del Tiglio N. 33 - Motoratura per conto proprio e di terzi.
- 35585 - Cattelan Pietro-Antonio - Udine, via di Topo N. 15 - Materiale elettrico all'ingrosso.
- 35577 - Leiss de Leimborg Pietro - Udine, piazza Garibaldi N. 8a - Penne stilografiche, inchiostri stilografici e ricambi.
- 35566 - Lupi Esperia in Gnesutta - Udine, via Gregorutti N. 27 - Lavorazione meccanica del legno.
- 35572 - Menassé comm. dott. Gino - Sede principale Padova, amministrativa in Udine ed esercizio in Forni di Sopra - Industria boschiva del legno in genere ed autotrasporti.
- 5568 - Studio Filatelico Udinese di Cossetti William - Udine, via Cicogna N. 35 - Commercio di filatelica e numismatica.
- 5565 - Bonvicini Ortensia in Dean - Aquileia - Cinematografo.
- 5551 - Molinaro Gio. Battista - Attimis - Taglio di boschi.
- 5557 - Angeli Guerrino - Buia - Vendita all'ingrosso di vino, vermouth e marsala.
- 5554 - Assaloni Secondo - Casacco - Macelleria.
- 5558 - Nadalutti Giacomo - Dante - Cividale del Friuli - Ambulante mercerie e chincaglierie.
- 5570 - Tomada Umberto - Co droipo - Macelleria.
- 5564 - Piazza Raffaele - Cordeons - Tagli boschi.
- 5582 - Pivotti Severina in Movia - Enemonzo - Locanda con caffè alla « Rosa ».
- 5548 - Ferigo Ippolito - Forni di Sopra - Osteria.
- 5549 - Piazza Giov. Battista - Latisana - Ambulante frutta e verdura.
- 5575 - Vinante Romana in Biffi - Sede Vicenza e filiale in Latisana - Commercio oggetti d'oro, orologi, oggetti da regalo, occhiali da sole, fusti e forniture elettriche.
- 5563 - Bruna Romano - Maniago - Meccanico-fabbro, coltellerie.
- 5193 - Biasatti Mafaldo di Francesco - Udine, via Baldasseria 30 - Ambulante di mercerie e chincaglierie.
- 5592 - Bravo Maria di Giuseppe - Udine, Via Rialto N. 11 - Ambulante frutta e verdura.
- 5605 - Burin Guido - Udine, via A. L. Moro 11 a - Autoservizio di piazza.
- 5603 - Casa del Centauro di Zucca Teobaldo - Udine, via della Vittoria N. 3 - Officina meccanica.
- 5591 - Di Benedetto Alfredo di Giuseppe - Udine, via Rivolto N. 16 - Ambulante di zoccoli, babbucce e calzature economiche.
- 5608 - Di Lenardo Adele di Antonio - Udine, viale Palmanova, 14 - Ambulante frutta e verdura.
- 5624 - Dri Alfredo - Udine, via A. Caccia 15 - Autotrasporti per conto terzi.
- 5599 - Facini Febea di Francesco - Udine, via G. Muratti 10 - Ambulante di mercerie.
- 5625 - Gerini Benvenuto - Udine, via Tricesimo N. 6, int. 3 - Rappresentanze con deposito.
- 5630 - « I.L.C.E. » Impresa Lavori Costruzioni Edili di Zanon Riccardo - Udine, via Malta 2 - Impresa edile.
- 5609 - Marsoni Antonio fu Francesco - Udine, via Mogadiscio 9 - Ambulante di tessuti e mercerie.
- 5598 - Muraro Riccardo di Riccardo - Udine, via Cisis N. 6 - Ambulante di mercerie e chincaglierie.
- 5633 - Pagani Azelio di Angelo

- Udine, via G. Muratti N. 2 - Osteria.

- 35597 - Perini Carlo di Giovanni - Udine, via A. L. Moro N. 39 - Ambulante di mercerie e chincaglierie.
- 35616 - Piccinato e De Giorgio (società di fatto) - Udine, via Armando Diaz N. 5 - Officina meccanica e riparazioni auto.
- 35590 - Rstoni Ettore - Udine, via P.o. Pischiutta N. 10 - Sartoria.
- 35586 - Scarpa Gastone - Udine, viale Tolmezzo N. 2 - Fabbro.
- 35626 - Schiratti Maria - Udine, via Italo Balbo N. 11 - Trattoria e caffè.
- 35606 - Trevisan Emilio - Sede Venezia e filiale in Udine - Industria boschiva.
- 35594 - Zanetti G. ordano - Udine, vicolo del Cucco N. 5 - 1 - Ambulante di detersivi.
- 35596 - Zagolo Onelia di Noemio - Udine, via D. Carnazzai N. 6 - Ambulante mercerie e chincaglierie.
- 35612 - Nigris Arturo fu Luca - Ampezzo - Produzione e distribuzione di energia elettrica.
- 35611 - Nigris Ing. Lino - Ampezzo - Produzione e distribuzione energia elettrica.
- 35634 - Alessi geom. Al. rano - Aquileia (Terzo) - Edilizia, idraulica, strade, linee ed affini.
- 35632 - Lucas Giorgio e C. - Aquileia (Fiumicello) (Società di fatto) - Motori agricoli; suo sfruttamento per lavori in campagna.
- 35617 - Ricciulli Francesco di Ferdinando - Artegna - Ambulante di stoffe, confezioni, mercerie e chincaglierie.
- 35636 - Ragaina Giuseppe - Aviano - Pitture, decorazioni, verniciature.
- 35639 - Beluz Luigi - Azzano X - Ambulante verdura, frutta e dolciumi.
- 35622 - D'Odorico Federico - Basiliano (Vissandone) - Costruzioni edili.
- 35595 - Impresa geom. Luigi Romano - Sede Roma, Filiale in Casarsa della Delizia - Opere pubbliche.
- 35621 - Nunin Valentino - Chiopris Viscone - Falegnameria meccanica ed industria boschiva.
- 35641 - Borsatti Luigia - Claut - Ambulante manufatti legno e chincaglierie.
- 35642 - Della Valentina Regina - Claut - Ambulante manufatti legno e chincaglierie.
- 35640 - Giordani Esterina - Claut - Ambulante manufatti legno e chincaglierie.
- 35644 - Lornzi Angela - Claut - Ambulante manufatti legno e pantofole.

#### Variazioni

- 35535 - Nonino Eligio - Remanzacco (Carnegions) - Osteria coloniali e privata - In data 31 marzo 1943 cessata l'osteria.
- 19717 - Miotto Angelo - Spilimbergo - Autotrasporti gestione cinema e teatro - In data 10 settembre 1943 cessata la gestione di cinema e teatro.
- 13636 - Patini e C. di Patini Gaetano - Tarcento - Filanda Pividori e filanda Patini - In data 27 dicembre 1943 costituiti in società di fatto con il Signor Pividori Antonio di Giuseppe continuando sotto la medesima denominazione di Patini e C.
- 1066 - Di Giannantonio Angelo - Celeste - Trasaghis - Osteria, coloniali, privata, rivendita pane, cancelleria, petrolio, mercerie, scampoli, sementi e concimi. - Dal 1939 anche ferramenta.
- 35526 - Del Fabbro Valterio - Villa Santina - Industria edilizia, idraulica, stradale ed affini - Dal 28 ottobre 1940 anche industria del legno e utilizzazione boschiva.

#### Cessazioni

- N. 35535 - Nonino Eligio - Remanzacco (Carnegions) - Osteria, coloniali e privata.
- N. 35527 - Ius Vittorio - Sesto al Reghena (Versiolo) - Motoratura.
- N. 35518 - Cattarossi Camillo-Umberto - Tricesimo - Locanda « Al Friuli ».
- N. 35519 - Zampa Ottorino - Tricesimo - Apparecchi radio, strumenti musicali, materiale fotografico, materiale elettrico e macchine da cucire e da scrivere al minuto.
- 35505 - Boretti Battista fu G. Battista - Udine, via Paolo Sarpi, 25 - Trattoria - Cessata in data 1 febbraio 1944.
- 30336 - Burin Otello - Udine via Superiore N. 1 - Autoservizio pubblico di piazza - Cessato in data 14 gennaio 1944.
- 34957 - Casa del Centauro di Rovino Nino e Zucca Teobaldo - Udine, viale della Vittoria N. 3 - Officina per riparazioni motociclette - Cessata in data 1 febbraio 1944.
- 17873 - Comelio Tranquilla - Udine, piazza Meercatonuovo - Frutta e verdura - Cessata in data 31 dicembre 1943.
- 542 - Degani Maria ved. Mauro - Udine, via Cortazzis N. 5 - Osteria - Cessata in data 11 novembre 1943 per decesso della titolare.
- 32023 - Di Lenardo Maria - Udine, via Cisis N. 32 - Ambulante frutta e verdura - Cessata in data 24 maggio 1943 per decesso della titolare.
- 17929 - Marsoni Francesco - Udine, via Mogadiscio N. 9 - Ambulante tessuti - Cessata in data 7 febbraio 1942 per decesso del titolare.
- 34373 - Ongaro Lodovico - Udine, via Carnata N. 45 - Agente di commercio - Cessato in data 1 gennaio 1944.
- 35196 - Tosolini Maria fu Umberto - Udine, via Manin N. 17 - Trattoria - Cessata in data 15 febbraio 1944.
- 23866 - Valentini Gemma - Udine, viale Stazione N. 11 - Esercizio di Caffè - Cessato in data 4 maggio 1943.
- 28590 - Zanetti Giovanna - Udine, vicolo del Cucco N. 5 - Ambulante vareschina - Cessata in data 31 dicembre 1943.
- 26266 - Nunin Valentino e C. - Chiopris Viscone - Produzione e fornitura baracche, serramenti, lavori in legno e mobilio in genere - Cessata nel 1936 in seguito a trasferimento della propria sede.
- 29399 - Impresa Giovanni Peruchetti - Sede Roma, filiale Cividale e Pontebba - Impresa costruzioni - In data 31 dicembre 1939, cessata la filiale di Cividale e in data 30 giugno 1942 cessata anche la filiale di Pontebba.
- 16051 - Lornzi Caterina - Claut - Ambulante manufatti in legno e chincaglierie - Cessata in data 17 febbraio 1944.
- 2926 - Riga Emiliano fu Egidio - Lestizza (Nespolo) - Vini e coloniali - Cessata in data 9 ottobre 1943 per decesso del titolare.

#### Provvedete in tempo,

se non l'avete ancora fatto, a mettere al sicuro i valori che tenete in casa! La loro custodia è una continua preoccupazione per voi. La maggior avvedutezza, la maggior diligenza, la maggior buona volontà non possono fornirvi sufficiente garanzia contro il furto, l'incendio, il deterioramento, lo smarrimento dei valori custoditi in casa, in locali necessariamente non attrezzati in modo conveniente! Nell'attuale stato di guerra questi pericoli sono considerevolmente aumentati. Provvedete quindi sollecitamente, per la vostra tranquillità, ad affittare una cassetta di sicurezza presso la Cassa di Risparmio di Udine. Titoli dello Stato, azioni, gioielli, argenteria, documenti di qualsiasi genere, troveranno sistemazione sicura nel moderno impianto corazzato fatto appositamente costruire dalla CASSA DI RISPARMIO DI UDINE nei locali di via Zanon n. 25, con sistemi che offrono la maggiore sicurezza e comodità. Il fitto è minimo, massime le garanzie, limitato però il numero delle cassette ancora disponibili.

Per informazioni potrete rivolgervi sia agli sportelli della CASSA DI RISPARMIO DI UDINE in Via del Monte n. 1 sia agli sportelli dell'Esattoria Comunale in Via Zanon n. 25. Il servizio cassette di sicurezza funziona anche presso le Filiali di Cervignano, Latisana, Pordenone, S. Daniele e Tolmezzo.

DOMANDA - F. G. V., MOGGIO UDINESE. - E' uscito per la prima volta un ruolo « Suppletivo » speciale sui redditi dei capitali delle imprese individuali e delle Società non azionarie nel quale trovai iscritto pure lo scrivente e precisamente per il 1943 per un Reddito di L. 9217 per un'imposta di L. 984.85 e per il 1944 per un reddito di L. 5805 imposta L. 298.70.

Egli, commerciante di alimentari e vini, è tassato di R. Mobile per un Reddito di L. 12.000 per il corrente anno e per il 1943 era tassato per L. 10.000.

Gli preme di conoscere:  
1) Su quale base l'Ufficio Distrettuale Imposte ha tassato il sottoscritto?  
2) Qual'è l'aliquota sul Reddito di R. Mobile?

RISPOSTA. - L'imposta istituita col D. L. 12 aprile 1943 n. 205 colpisce con l'aliquota del 10% i capitali delle imprese non azionarie. La somma imponibile viene rappresentata dai redditi di R. M. di cat. B già accertati o d'accertarsi se trattasi di contribuenti esenti, previa detrazione di una percentuale decrescente (costituente l'apporto del lavoro) e dell'importo di R. M. e dei tributi locali calcolato sui redditi predetti al netto della percentuale in questione, che per i redditi entro le 20 mila lire è del 35%. Sono esenti dal tributo speciale i redditi di R. M. non superiori alle L. 10 mila. Tale essendo il congegno dell'imposta speciale, non comprendiamo come siate stato tassato per il 1943, essendo stato voi accertato per detto anno per il reddito di L. 10 mila e come per il 1944 vi sia stata liquidata l'imposta di L. 984.85 dato che l'imponibile sarebbe di L. 6306 (L. 12.000 = 4200 (35% di 12.000) = 1404 (R. M. 18% su L. 7800).

A meno che non possediate altri redditi di R. M. Sarà opportuno che chiediate chiarimenti all'Ufficio Distrettuale Imposte Dirette, salvo a ricorrere alle Commissioni.

P. P. - PONTEBBA. - All'atto dell'assoggettamento all'imposta di

consumo il vino e le bevande vinose scontano anche l'imposta generale sull'entrata per tutti gli atti economici anteriori a tale momento (art. 88 Reg. 26 gen. 1940 n. 10). Gli atti economici successivi al pagamento dell'imposta sull'entrata di volta in volta, e perciò anche le vendite al minuto effettuate dai pubblici esercizi sono soggette a tale tributo, che viene corrisposto, a norma degli accordi sindacali, in abbonamento mediante capitalizzazione del reddito di R. M.

C. di C. - CAVASSO NUOVO. - Non comprendiamo come nel 1943 non abbiate avuto la cartella esattoriale che vi deve essere stata senz'altro notificata prima della scadenza della rata di febbraio.

E poiché, con la notificazione di tale cartella il contribuente viene edotto dell'ammontare dei suoi debiti d'imposta rateali ogni errore di pagamento è imputabile all'interessato. Siamo d'accordo che l'impiegato doveva accorgersi dello sbaglio al momento dell'esazione ma spettava a voi controllare o provvedere in merito. L'Esattoria è ora nei suoi diritti addebitandovi la differenza maggiorata dagli interessi di mora.

SI DOMANDA se a un lavorante macellaio compete l'indennità di presenza per sei giorni alla settimana oppure per il solo giorno di prestato servizio nel corso della settimana, essendo le aziende chiuse negli altri cinque giorni.

RISPOSTA. - L'indennità d'integrazione salariale va corrisposta solo per il giorno in cui il lavorante ha prestato servizio in azienda.

SI DOMANDA se ai lavoratori che si sono presentati in azienda dal 1° ottobre settembre in poi senza aver regolarizzato la propria posizione e per si fatto motivo non sono stati riammessi al lavoro sino alla data in cui hanno potuto documentare essere stata regolarizzata la loro posizione militare, rimettendo il foglio di licenza illimitata o di congedo, com-

pete la retribuzione per il periodo in cui non sono stati riammessi al lavoro.

RISPOSTA. - Non vi è stato divieto di assunzione del personale richiamato alle armi e che dall'8 settembre in poi si sia presentato in azienda; sta di fatto, però, che il personale non ha potuto dimostrare la sua regolare posizione militare, e pertanto non ci sembra legittima la corresponsione della normale retribuzione per il periodo in cui l'azienda non l'ha riammesso al lavoro.

DOMANDA. - Ho chiuso il negozio alimentari dal 31 ottobre 1942. Intendo riaprirlo nel prossimo mese di marzo, chiedo se sono tenuto a fare la denuncia all'Ufficio del Registro per abbonamento all'imposta sull'entrata entro il corrente mese o se invece sono tenuto a farla entro il 28 febbraio 1944.

RISPOSTA. - Entro un mese dalla data della riapertura del negozio dovete presentare all'Ufficio del registro competente per territorio, la denuncia in duplice copia, servendovi all'uopo dell'apposito stampato di riattivazione. Alla denuncia dovete allegare il certificato Podestarile attestante la riapertura del vostro negozio ed un certificato dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette, che ha giurisdizione sul vostro Comune, attestante se siete o meno iscritti nei ruoli di R. M. e per quale cifra. Va inoltrata la denuncia anche all'Ufficio anagrafe del Consiglio dell'Economia.

GIUSEPPE PIVETTA  
Direttore responsabile

Autorizzazione del Ministero della Cultura Popolare N. 1786 del 1. marzo 1944-XXII

UDINE - ARTI GRAFICHE FRIULANE  
Via Treppo 1 - Telef. 2-52

**Erika** DITTA ELIOS ORTOLANI UDINE Piazza Duomo N. 5 Telefono 4-20

Macchine per Scrivere e da Calcolo  
Duplicatori - Accessori - Dattilografia  
OFFICINA SPECIALIZZATA  
per riparazioni di qualsiasi macchina

**BANCA CATTOLICA DEL VENETO**  
SOCIETA' ANONIMA - Capitale Sociale L. 50.000.000  
Riserve L. 6.050.000

SEDE SOCIALE e DIREZIONE GENERALE in VICENZA

Sedi: BASSANO DEL GRAPPA - BELLUNO - MESTRE (Venezia) - PADOVA - ROVIGO - TREVISO - UDINE - VICENZA  
Filiali minori nei principali centri delle rispettive zone

Emissione gratuita di propri assegni circolari  
Tutte le operazioni di Banca alle migliori condizioni

**ANNUNCI SANITARI**

**Dr. G. FALESCHINI**  
MEDICO CHIRURGO  
SPECIALISTA  
MALATTIE VENEREE e PELLE  
Riceve: 10-12.30, 15-16.30; 18-19.30  
UDINE: Vicolo Brovedan 6  
Telefono 13-66  
(da piazza delle Erbe a via Zanon)

**Prof. S. STEFANINI**  
Docente Clinica Pediatrica  
R. Università di Bologna  
Primario Ospedale Civile  
Specialista Malattie dei BAMBINI  
Via Roma 16 - Tel. 15-63  
Riceve 11-13 15-17

Specialista  
MALATTIE DEGLI OCCHI  
E DIFETTI DELLA VISTA  
**Dr. MICHELE SONZIO**  
UDINE - Via Zanon 16 - tel. 12-34  
Consultazioni:  
tutti i giorni dalle 10-12 15-17

**MALATTIE NERVOSE**  
**Dr. L. MEZZINO**  
già assist. Clinica neuropatologica  
R. Università di Napoli  
Medico Ospedale Psichiatrico  
UDINE - Via Volturmo, 33  
Riceve ore 13-15

**CASA DI CURA PER MALATTIE DEGLI OCCHI del Dott. T. BALDASSARRE**  
SPECIALISTA  
Visite e consulti 11.30-12.30 15-17  
UDINE - VIA DUCA D'AOSTA (già Cussignacco) n. 5 - Tel. 360  
Aut. P. el. 8775 Udine 8-6-928

**MALATTIE DEGLI OCCHI DIFETTI DI VISTA**  
**Prof. A. ALIQUO'-MAZZEI**  
Doc. della R. Università di Padova  
Primario dell'Ospedale Civile  
UDINE - Via N. Sauro 1 - tel. 5-22  
Riceve: 11-12.30 e 15-17

**Dr. ERMES FAIONI**  
MEDICINA GENERALE  
MALATTIE REUMATICHE SCIATICHE  
Ambulatorio via Rauscedo n. 1  
dalle 13.30 alle 15 - Tel. 16-49

**CASA DI CURA**  
**Dr. F. PELIZZO**  
Specialista per le malattie d'ORECCHIO - NASO - GOLA  
presso la Clinica Otorinolaringologica della R. Università di Firenze  
Udine - Via Riva 32 - Telef. 682  
dalle 9 alle 12 - dalle 14 alle 17